



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2021

N. 682

Data 27/04/2021

**OGGETTO: RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACCORDO QUADRO CON IL
CONSORZIO SGS DI LANCIANO (CH) ED ANNULLAMENTO DELLA INTERA
PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI RESIDENZE
PSICHIATRICHE EXTRA OSPEDALIERE**

Oggetto: Risoluzione dei contratti di Accordo Quadro con il Consorzio SGS di Lanciano (CH) ed annullamento della intera procedura di gara ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta all'affidamento della gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Deliberazione a contrarre n.16 del 09.01.2020 e successiva Determinazione Dirigenziale n.29 del 29.10.2020, per l'affidamento della gestione di strutture residenziali psichiatriche extra ospedaliere, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in tale delibera si dava atto che il responsabile della predisposizione del *“progetto tecnico (capitolato tecnico) contenente i fabbisogni, le specifiche tecniche dei servizi e le altre indicazioni tecnico economiche necessarie per l'esperimento della gara”* fosse il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
- che a seguito di pubblicazione del bando di gara per l'esperimento della procedura divisa in tre lotti hanno presentato risposta in sei operatori economici;
- che con Determinazione Dirigenziale n.299/ABS del 23 luglio 2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, atta a valutare le offerte tecniche pervenute, e che in questa Delibera si dava atto che i nominativi dei componenti della Commissione Giudicatrice vennero comunicati alla direzione dal Direttore del Dipartimento della Salute Mentale;
- che dal verbale del 16.11.2020 è risultato, infine, primo in graduatoria il Consorzio SGS e secondo in graduatoria l'operatore economico Polis Società Cooperativa Sociale;

Considerato:

- che la procedura di gara si è conclusa con delibera n.1779 del 31.12.2020 con aggiudicazione di tutti e tre i lotti a favore del Consorzio SGS che, a sua volta, ha dichiarato esecutrice le consorziate Cooperativa La Rondine e P.G. MELANIE KLEIN Coop.Soc.;
- che in data 12.03.2021 (lotto 3) e 16.03.2021 (lotto 1-2) la Asl di Pescara ha stipulato con il Consorzio SGS i contratti di appalto rep.648 del 19.03.2021 (lotto 1), rep.649 del 19.03.2021(lotlotto 2) e rep.650 del 19.03.2021 (lotto 3) e che in data 01.03.2021 è stato avviato il servizio che è tuttora in corso;
- che nei mesi scorsi, tuttavia, sono state avviate da parte della Procura di Pescara indagini nei confronti del legale rappresentante della cooperativa La Rondine nonché

nei confronti di una dipendente con funzioni di coordinatrice e del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;

- il Decreto di perquisizione personale e locale ai sensi dell'art.247 cpp notificato il 06.04.2021;
- la comunicazione notificata ai sensi dell'art.129 del D.L.Lo 271/1989;
- che le indagini stanno portando in rilievo una forte collusione tra dipendenti dell'amministrazione sanitaria e rappresentanti dell'operatore economico aggiudicatario di tutti e tre i lotti;
- che in particolare le indagini hanno coinvolto il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale portando al suo arresto, quale misura cautelare;
- che dalle indagini in corso risulta che una dipendente della cooperativa esecutrice consorziata stia ammettendo le proprie responsabilità nell'aver fortemente condizionato la gara d'appalto esperita dall'Asl di Pescara per tramite in particolare dell'incidenza sul Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
- che dagli atti di indagine e di gara dell'Asl di Pescara risulta evidente che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale abbia inciso sulla intera procedura di gara, redigendo il capitolato tecnico ed individuando i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice;
- che quanto sopra rilevato pone forti sospetti sulla legittimità dell'intera procedura di gara realizzata dall'Asl di Pescara e di quanto tale procedura, fin dalla sua progettazione iniziale, non sia stata svolta nel perseguimento di interessi pubblici, ma meramente di interessi privati;
- che è interesse pubblico fare in modo prima possibile che ad eseguire il contratto non sia il Consorzio coinvolto dalle indagini in corso e che l'esecuzione del contratto non avvenga alle condizioni contrattuali proposte dal Consorzio originariamente in gara sulle quali gravano forti sospetti di perseguimento di interessi privati prevalenti rispetto a quelli pubblici;
- che, di conseguenza, risulta necessario procedere alla risoluzione del contratto con il consorzio SGS ed all'annullamento della intera procedura di gara;
- che è altresì interesse pubblico procedere all'annullamento della intera procedura di gara sviluppatasi sulla base di un capitolato speciale redatto nel perseguimento di interessi privati e non pubblici;
- che, quindi, risulta necessario, vista la indispensabilità del servizio di gestione delle residenze psichiatriche, individuare un operatore economico che si prenda in carico prima possibile del servizio gestendolo nelle more dell'espletamento di una nuova

procedura di gara;

Visto

- quanto disposto dagli articoli 21 octies e 21 nonies della L.241/90 secondo i quali:

- *“21 octies”1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. (...)*

- *21 nonies 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'[articolo 20](#), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.*

- quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza ANAC con Delibera n. 400 del 5 aprile

2017 nella quale ha disposto: *“Alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza. Pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23 maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica. Parimenti indiscutibile è che l'amministrazione, qualora decidesse di adottare un provvedimento in autotutela, lo dovrà fare fondando il proprio giudizio non sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma dando conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto”.*

• ed altresì quanto ancora disposto da Anac nella medesima delibera in relazione alla non indispensabilità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in tali procedure di annullamento, in quanto: *“Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono comunque all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. In materia di comunicazione di avvio prevalgono, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere - in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento - l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione. Alla luce di questa linea interpretativa si può affermare che la comunicazione di avvio del procedimento dovrebbe diventare superflua quando: l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l'amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici)”*.

Tutto quanto sopra premesso

DELIBERA

1) di risolvere il contratto di appalto con il consorzio SGS per grave illecito professionale commesso durante l'espletamento di tutta la procedura di gara;

- 2) di dare mandato agli uffici di procedere, di conseguenza, con l'escussione della cauzione definitiva e con la segnalazione della risoluzione contrattuale presso il casellario informatico dell'Anac;
- 3) di dare mandato, data l'urgenza di garantire il servizio in parola trattandosi di pazienti fragili, agli uffici di sondare, tramite richiesta di preventivo per il tempo minimo nelle more dell'espletamento della nuova gara, ex art.63 comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la disponibilità di un operatore economico ad assumere, quanto prima possibile, la gestione delle residenze psichiatriche, sostituendosi all'attuale Consorzio esecutore;
- 4) in applicazione di quanto disposto dagli art.21 octies e nonies della L.241/1990 di procedere all'annullamento della intera procedura di gara evidentemente viziata integralmente e per i motivi di interesse pubblico sopra individuati;
- 5) di dare mandato agli uffici di comunicare l'annullamento della procedura a tutti gli operatori economici che parteciparono alla gara d'appalto espletata;
- 6) di dare mandato all'ufficio competente di attivarsi per l'avvio delle operazioni di predisposizione del capitolato speciale di appalto e degli atti di gara per l'indizione della nuova procedura di gara volta alla esternalizzazione della gestione delle residenze psichiatriche;
- 7) di trasmettere il presente atto a tutte le ditte partecipanti alla procedura in oggetto;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 9) di conferire alla presente deliberazione immediata esecutività.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Vilma Rosa

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno 2021

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 682 del 27/04/2021 ad oggetto:

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACCORDO QUADRO CON IL CONSORZIO SGS DI LANCIANO (CH) ED ANNULLAMENTO DELLA INTERA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI RESIDENZE PSICHIATRICHE EXTRA OSPEDALIERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 27/04/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato